



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

Brevi note sul testo del disegno di legge A.S. 2595 (“Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”)

In relazione al disegno di legge in oggetto, si segnala preliminarmente che, in ordine alla struttura generale della riforma dell’ordinamento giudiziario, così come risulta approvata dalla Camera dei deputati (A.C. 2681), il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati Militari - AMMI ha approvato in data 4 maggio 2022 un documento – che si allega in copia – con il quale si **“esprime condivisione delle preoccupazioni e delle osservazioni critiche avanzate dall’Associazione Nazionale Magistrati”** nella mozione approvata lo scorso 30 aprile 2022 dall’Assemblea generale dell’ANM che, nel deliberare di proseguire lo stato di agitazione della Magistratura ordinaria e nel proclamare una giornata di astensione, ha evidenziato come:

- “la riforma in discussione al Parlamento non accorcerà di un giorno la durata dei processi, ma cambierà radicalmente la figura del magistrato, in contrasto con quello che prevede la Costituzione”;
- “rende gerarchicamente ordinati anche gli uffici giudicanti”;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

- rischia di obbligare i magistrati a concentrarsi “sugli adempimenti burocratici” e “sulle loro carriere” e di creare “giudici impauriti delle ripercussioni personali delle loro decisioni” in luogo “di magistrati liberi di giudicare serenamente”;
- determini la conseguenza che i magistrati vengano valutati non per la qualità del loro lavoro, ma soltanto per la quantità;
- imponga il rapporto con l’Avvocatura non in modo “sereno e costruttivo” ma in termini “di categorie che si confrontano sulla base rapporti di forza contrapposti”.

Si tratta di questioni che la Magistratura militare associata condivide pienamente, nonostante che le innovazioni legislative contenute nel testo della proposta di legge non siano applicabili in via automatica ai magistrati militari: infatti, l’articolo 40 del disegno di legge prevede che le nuove regole in materia di ordinamento giudiziario si estendano alla Giustizia militare solo a seguito di autonomi decreti legislativi di riassetto dell’ordinamento giudiziario militare e previa verifica di compatibilità con la struttura, l’organizzazione e il funzionamento della nostra Magistratura speciale.

Ciò premesso in ordine all’architettura generale del testo normativo, l’Associazione intende precisare poi alcune questioni di specifico interesse.

In primo luogo, occorre segnalare che le norme specificamente dedicate all’ordinamento giudiziario militare si rinvencono nel già citato **articolo 40** del disegno di legge.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

Tale norma è stata implementata nel corso dell'esame della Camera dei deputati, accogliendo osservazioni avanzate da questa Associazione nel corso di una audizione informale davanti alla Commissione II (Giustizia) in data 21 gennaio 2021, nel corso della quale fu depositato un documento, che per completezza si allega alla presente nota.

In particolare, l'articolo comprende specifiche innovative previsioni alle lettere d) ed e) del comma 2, in ordine alle quali l'Associazione esprime compiacimento e ne sollecita l'approvazione anche al Senato.

Nell'ipotesi in cui si ritenesse di intervenire sul testo, si segnala - come già fatto in occasione dell'audizione alla Camera - l'opportunità di una modifica della lettera b) del comma 2, specificando che il numero delle circoscrizioni di tribunale militare sia individuato nel **numero minimo** di tre (che corrisponde al numero attuale dei tribunali militari), consentendo l'adeguamento futuro di tale misura in ragione delle eventuali necessità derivanti da aumento del contenzioso o verifica della opportunità di creare nuove sedi giudiziarie militari in ragione della vicinanza territoriale.

Appare infine assolutamente opportuno mantenere il principio, più volte ribadito nell'articolo 40 e già attualmente affermato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ("Codice dell'ordinamento militare", che prevede che *"Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili"*), secondo il quale le regole di ordinamento giudiziario previste per i magistrati ordinari si applichino anche alla



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

Magistratura militare previa valutazione concreta di compatibilità, in relazione alla diversa strutturazione e conformazione territoriale e numerica delle due Magistrature.

Sarebbe all'uopo consigliabile esplicitare normativamente che tale valutazione di compatibilità, ove non già compiuta dalla legge, sia rimessa (come oggi in concreto avviene) alla regolazione secondaria costituita dalle delibere dell'organo di autogoverno, ossia il Consiglio della Magistratura Militare.

In relazione alle altre norme del disegno di legge che riguardano la Magistratura militare o comunque le Magistrature speciali previste dall'art. 103 della Costituzione, si esprime intanto apprezzamento per la scelta di escludere la Magistratura militare dalle previsioni dell'**articolo 5**, atteso che, per struttura e competenze, sembra più opportuno lasciare alla normativa speciale la disciplina del fuori ruolo dei magistrati militari.

Suscitano invece perplessità (già peraltro manifestate davanti alla competente Commissione della Camera dei deputati) le previsioni del **Capo III**, che prevede "Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale".

Occorre rilevare che le norme contenute nel citato Capo III non tengono conto della specificità dell'organizzazione della Giustizia militare, che conta una sola articolazione distrettuale (con competenza nazionale) e tre sole circoscrizioni di Tribunale, con competenza sovraregionale molto ampia: Tribunale Militare di Roma competente per



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; Tribunale Militare di Napoli competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; Tribunale Militare di Verona competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Questa assoluta particolarità nell'organizzazione territoriale, che non ha riscontro in alcuno degli altri ordini giudiziari, dovrebbe suggerire di escludere o limitare l'applicazione di queste norme alla Magistratura militare, essendo concreto in caso contrario il rischio di impossibile applicazione o di applicazione irragionevolmente sfavorevole per il magistrato militare, in violazione dei principi costituzionali condensati nell'articolo 3 della Costituzione.

Si pensi ad esempio all'**articolo 15**, che vieta l'assunzione di cariche elettive (membro del Parlamento europeo, senatore, deputato, presidente della giunta regionale, consigliere regionale, sindaco, consigliere comunale,...) anche al magistrato militare se presta servizio o lo ha prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura "presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale". È evidente che la caratterizzazione territoriale della Magistratura militare, unica tra tutte le Magistrature, determinerebbe un effetto di divieto amplificato e irragionevole per i soli magistrati militari.

Anche le previsioni degli **articoli 18, 19 e 20**, in materia di ricollocamento dei magistrati, appaiono scritte senza tenere in alcun conto la struttura organizzativa della



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

Magistratura militari, laddove prevedono la possibilità che i magistrati siano “ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l’accesso a tali specifiche funzioni”.

Orbene, occorre precisare che, mentre le Magistrature ordinaria, amministrativa e contabile hanno al loro interno Uffici che svolgono “attività non direttamente giurisdizionali” (si pensi all’Ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione; o alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato; o, ancora, alle Sezioni di controllo della Corte dei conti), ciò non si riscontra presso la Magistratura militare, che non ha al proprio interno articolazioni di tal genere.

Anche l’ulteriore previsione di quelle norme, secondo la quale i magistrati possono essere “collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri” non considera che, presso il Ministero della giustizia (per i magistrati ordinari) e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (per i magistrati amministrativi e contabili) sono organicamente previsti incarichi da attribuire a magistrati, che invece non sono istituzionalmente previsti per i magistrati militari presso il Ministero della difesa (salvo eccezioni: si pensi all’incarico, strettamente fiduciario e di diretta collaborazione, di Consigliere giuridico del Ministro; ovvero a quello, di natura ugualmente fiduciaria, di Vice Segretario Generale).

A questo punto, sarebbe opportuno escludere i magistrati militari da queste specifiche previsioni, oppure prevedere per essi apposite norme speciali.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI

Peraltro, ed infine, non può non osservarsi che le norme in materia di ricollocamento destano evidenti dubbi di compatibilità con la previsione dell'articolo 51 della Costituzione, che al comma 3 espressamente stabilisce che *“Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”*, intendendo ovviamente il diritto al mantenimento del medesimo posto di lavoro posseduto prima dell'esercizio della funzione pubblica elettiva, e non di un altro, generico e alternativo.

Queste, in sintesi, le osservazioni che si intendono formulare rispetto alla materia all'esame della Commissione.

Ringraziando per l'utile occasione di confronto, l'Associazione Nazionale Magistrati Militari rimane a disposizione della Commissione per qualsiasi ulteriore approfondimento ritenuto opportuno.